

**Cassa pensioni Georg Fischer**

## **Regolamento per la liquidazione parziale**

**Valido dal 30 giugno 2009**

*Questa è una traduzione. In caso di discrepanze, prevale la versione in tedesco.*

## Indice

---

- 1 Introduzione
- 2 Presupposti per la liquidazione parziale
- 3 Uscite su un arco di tempo più lungo
- 4 Determinazione del capitale libero della fondazione o ammanco di copertura
- 5 Diritto individuale ai fondi liberi o riduzione in caso di ammanco di copertura
- 6 Diritto collettivo agli accantonamenti e ai fondi liberi
- 7 Piano di distribuzione dei fondi liberi
8. Adeguamento in caso di variazioni significative
- 9 Informazioni, contestazioni e reclami
- 10 Disposizioni finali

## 1 Introduzione

1.1 Il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento sulla base del punto 29.2 del Regolamento di previdenza, delle disposizioni dell'art. 23 LLP, degli art. 53b-d LPP, degli art 27g-h OPP2. Regola i requisiti e la procedura per una liquidazione parziale.

### 1.2 Definizioni

- a. **La data del bilancio** per la liquidazione parziale è il 31 dicembre, che precede o coincide con la data di esecuzione della liquidazione parziale.
- b. **La riserva di fluttuazione del valore determinante** è l'importo nominale da iscrivere a bilancio per compensare le oscillazioni del valore e le rettifiche di valore, tenendo conto del rendimento teorico per gli assicurati rimanenti. Il Consiglio di fondazione stabilisce questo importo nominale nell'allegato al conto annuale.
- c. Le persone assicurate attive di un'azienda affiliata sono considerate **organico**.
- d. **I destinatari** della Fondazione sono tutti gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite.

## 2 Presupposti per la liquidazione parziale

2.1 I requisiti per una liquidazione parziale sono soddisfatti,

- a) in caso di riduzione significativa dell'organico
- b) in caso di ristrutturazione di un'impresa o di un gruppo di imprese
- c) in caso di annullamento di un contratto di affiliazione.

Le aziende affiliate/fondazioni del Gruppo Georg Fischer che appartengono a un gruppo aziendale o alla direzione aziendale sono denominate gruppo di imprese. Tutte le altre società sono considerate entità separate.

2.2 Si ritiene che si sia verificata una **riduzione significativa dell'organico** se in una società o un gruppo di imprese con

- |  |   |
|--|---|
| • da 6 a 25 persone assicurate attive  | almeno 4 dipendenti con un'occupazione di almeno il 400 per cento           |
| • da 26 a 50 persone assicurate attive | almeno 5 dipendenti con un'occupazione di almeno il 500 per cento           |
| • più di 50 persone assicurate attive  | almeno il 10% dei dipendenti con una occupazione di almeno il 500 per cento |

lasciano l'istituto di previdenza involontariamente. L'uscita di un assicurato attivo è considerata involontaria se il datore di lavoro pone fine al rapporto di lavoro o se l'assicurato attivo si dimette dopo essere venuto a conoscenza della riduzione del personale o della ristrutturazione, al fine di evitare il licenziamento da parte del datore di lavoro.

Le società e i gruppi di imprese affiliati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'istituto di previdenza eventuali riduzioni significative dell'organico.

- 2.3 Si ha una **ristrutturazione** quando settori di attività esistenti di un'azienda o di un gruppo di imprese vengono accorpati, dismessi, venduti, esternalizzati o modificati in altro modo e, di conseguenza, viene ridotto almeno il 5% dell'effettivo originario di persone assicurate attive di tale unità o le loro prestazioni d'uscita superano il 5% del capitale di previdenza totale di tutte le persone assicurate attive di questa società/gruppo di imprese. Se una società/un gruppo di imprese affiliate ha meno di 50 persone assicurate attive, i limiti per una riduzione significativa dell'organico si applicano anche in caso di ristrutturazione. Se la ristrutturazione interessa più di 30 persone assicurate attive di una società o di un gruppo di imprese, risultano soddisfatti i requisiti per una liquidazione parziale.

Se, in caso di ristrutturazione o riduzione dell'organico, vengono fornite prestazioni adeguate alle persone interessate quale parte di un piano sociale o di un pacchetto di sostegno da parte di una fondazione di previdenza per il personale o di una previdenza sociale, tali prestazioni vengono prese in considerazione al momento della distribuzione dei fondi.

Le uscite volontarie e i licenziamenti per motivi disciplinari, di rendimento o per motivi importanti ai sensi dell'art. 337 CO (risoluzione immediata) non sono presi in considerazione per i diritti o per una riduzione della prestazione di uscita in caso di liquidazione parziale.

L'uscita di un assicurato attivo è considerata involontaria se il datore di lavoro pone fine al rapporto di lavoro o se l'assicurato attivo si dimette dopo essere venuto a conoscenza della riduzione del personale o della ristrutturazione, al fine di evitare il licenziamento da parte del datore di lavoro.

Le società e i gruppi di imprese affiliati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'istituto di previdenza programmi di ristrutturazione di tale portata.

- 2.4 In caso di **risoluzione di un contratto di affiliazione**, si rinuncia a una liquidazione parziale se per ogni contratto di affiliazione risolto escono al massimo 5 persone.

### **3 Uscite su un arco di tempo più lungo**

Se le uscite dall'organico hanno luogo su un arco di tempo più lungo, il Consiglio di fondazione stabilisce la data di riferimento e il periodo per la liquidazione parziale.

### **4 Determinazione del capitale libero della fondazione o ammanco di copertura**

- 4.1 Per la determinazione del capitale libero della fondazione o dell'ammanco di copertura si utilizza il bilancio ai sensi della RPC 26 alla data di riferimento, mentre gli accantonamenti tecnici e le riserve di fluttuazione del valore sono determinati in base ai principi attuariali o alle direttive della Fondazione. Se la liquidazione degli investimenti comporta imposte differite e costi aggiuntivi, occorre tenerne conto.

4.2 Se i beneficiari di rendite rimangono nella Fondazione, il capitale di fondazione libero o gli accantonamenti tecnici corrispondenti possono essere ridotti o aumentati di un importo supplementare adeguato a copertura di rischi e costi futuri.

## **5 Diritto individuale delle persone assicurate attive ai fondi liberi o riduzione in caso di ammanco di copertura**

5.1 Solo le persone che lasciano la Fondazione involontariamente e/o collettivamente e i destinatari che rimangono nella Fondazione hanno diritto ai fondi liberi o sono interessati in caso di ammanco di copertura. Le uscite volontarie - a condizione che non avvengano per anticipare un licenziamento da parte del datore di lavoro - non hanno diritto a fondi liberi nemmeno nell'ambito temporale di una liquidazione parziale o non sono interessate in caso di ammanco di copertura.

5.2 In caso di uscita individuale a seguito di liquidazione parziale, la prestazione di uscita viene aumentata di una quota parte dei fondi liberi.

5.3 Se il grado di copertura ai sensi dell'OPP 2 è inferiore al 100%, la prestazione d'uscita per le persone assicurate attive toccate dalla liquidazione parziale viene ridotta proporzionalmente all'ammanco di copertura. Tuttavia, l'aver di vecchiaia LPP rimane garantito.

5.4 Se in caso di ammanco di copertura è già stata versata l'intera prestazione d'uscita, la Fondazione può richiedere la restituzione dell'importo trasferito in eccesso. Se dopo l'uscita si determina un grado di copertura superiore al 100%, a coloro cui è stata versata solo l'intera prestazione d'uscita, l'importo in difetto verrà versato in via posticipata.

5.5 Le prestazioni d'entrata e le somme di riscatto versate negli ultimi 12 mesi prima dell'uscita, nonché i prelievi anticipati effettuati durante tale periodo, non vengono presi in considerazione per il calcolo del diritto o della riduzione individuale ai fondi liberi.

5.6 Gli assicurati attivi uscenti che hanno versato contributi di risparmio per meno di 12 mesi interi non hanno diritto ai fondi liberi. Inoltre, i diritti ai fondi liberi non vengono pagati se il loro importo corrisponde a meno dell'1% della rendita di vecchiaia AVS massima annua.

5.7 Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse per il periodo che va dall'uscita al versamento basato sul ricavo effettivo realizzato sul patrimonio durante questo periodo. Questo tasso d'interesse non può essere negativo e ammonta al massimo al tasso d'interesse minimo previsto dalla legge per l'aver LPP.

## **6 Diritto collettivo agli accantonamenti e ai fondi liberi**

6.1 Se più di 10 destinatari passano contemporaneamente allo stesso nuovo istituto di previdenza nell'ambito di una liquidazione parziale, si tratta di un'uscita collettiva. L'uscita collettiva è regolata da un contratto di trasferimento con il nuovo istituto di previdenza, in cui vengono stabiliti il tipo di trasferimento e il criterio di ripartizione. Anche la riserva di cui al

punto 5.6 deve essere inclusa in questo documento. Tutte le altre uscite sono considerate uscite individuali.

- 6.2 In caso di uscita collettiva, oltre al diritto individuale ai sensi del punto 5, sussiste anche un diritto collettivo proporzionale agli accantonamenti tecnici, nella misura in cui vengono trasferiti anche i rischi tecnici. I rischi attuariali vengono sempre trasferiti se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
- a. il collettivo uscente si assume i rischi attuariali (vecchiaia, decesso o invalidità) dell'istituto di previdenza ricevente e deve riscattare i relativi accantonamenti.
  - b. l'istituto di previdenza che acquisisce non ha una riassicurazione congruente per i rischi di vecchiaia, decesso o invalidità.
  - c. il collettivo uscente ha contribuito all'accumulo degli accantonamenti.
- 6.3 Le riserve di fluttuazione del valore esistenti vengono trasferite proporzionalmente al nuovo istituto di previdenza. Il diritto è calcolato in base all'ammontare del rapporto del capitale di risparmio e di copertura da trasferire sul totale del capitale di risparmio e di copertura. Nel calcolo del diritto alle riserve tecniche e alle riserve di fluttuazione del valore, si deve tenere conto del contributo dato dal collettivo uscente alla formazione delle riserve tecniche e delle riserve di fluttuazione del valore.
- 6.4 Per quanto riguarda i diritti collettivi è necessario stipulare un accordo di trasferimento con il nuovo istituto di previdenza. Questo deve essere portato all'attenzione dell'autorità di vigilanza. L'attenzione si concentra sul riscatto dei fondi liberi del nuovo istituto di previdenza, nella misura in cui ciò è necessario.

## **7 Piano di distribuzione dei fondi liberi**

- 7.1 In una prima fase, i fondi liberi vengono assegnati ai gruppi di beneficiari di rendite e di persone assicurate attive in base al capitale di previdenza, comprese le riserve tecniche.
- 7.2 In una seconda fase, i diritti delle persone assicurate attive vengono assegnati in base agli averi di risparmio determinanti o alla prestazione di uscita. Se gli anni di contribuzione sono meno di 10, il diritto individuale viene ridotto proporzionalmente.
- 7.3 Se questo criterio di ripartizione porta a risultati sproporzionati o a un indebito favoritismo nei confronti di un gruppo di persone assicurate, il Consiglio di fondazione adegua di conseguenza il criterio di ripartizione e lo sottopone all'approvazione dell'autorità di vigilanza.
- 7.4 Il diritto individuale delle persone assicurate attive uscenti a una quota dei fondi liberi è remunerato allo stesso modo della prestazione d'uscita. Il Consiglio di fondazione stabilisce il tipo di remunerazione per le persone beneficiarie di rendite uscenti. Il Consiglio di fondazione decide in merito all'assegnazione della quota delle persone destinatarie restanti.

## **8 Adeguamento in caso di variazioni significative**

Se gli attivi o i passivi cambiano di oltre il 10% tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti, le riserve di fluttuazione e i fondi liberi da trasferire saranno adeguati di conseguenza.

## **9 Informazioni, contestazioni e reclami**

9.1 La Fondazione informa tempestivamente le persone destinatarie della liquidazione parziale. Costoro hanno il diritto di contestare i presupposti, la procedura e il piano di distribuzione presso la Fondazione (presso l'amministratore) entro 30 giorni dalla comunicazione. In seguito il Consiglio di fondazione valuta le contestazioni. La quota dei fondi liberi di cui al punto 6 può essere trasferita solo se non è stata ricevuta alcuna contestazione o se è stato raggiunto un accordo.

Se, in caso di liquidazione parziale, il gruppo di persone destinatarie uscenti comprende meno del 5% dell'effettivo totale di persone destinatarie o se queste persone destinatarie uscenti hanno diritto a meno del 5% del capitale di previdenza totale, solo queste persone destinatarie uscenti devono essere informate individualmente della liquidazione parziale in corso. Le altre persone destinatarie possono esercitare i loro diritti tramite le informazioni presenti sul sito web della CP GF.

9.2 A seguito della decisione del Consiglio di fondazione, le persone destinatarie possono richiedere entro 30 giorni una decisione all'autorità di vigilanza competente. La quota di fondi liberi di cui al punto 6 può essere trasferita solo se non è stata presentata alcuna opposizione all'autorità di vigilanza.

9.3 È possibile presentare un reclamo al Tribunale amministrativo federale contro una decisione dell'autorità di vigilanza. Il reclamo non ha generalmente effetto sospensivo.

## **10 Disposizioni finali**

10.1 Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento. Quest'ultimo presenta le modifiche all'autorità di vigilanza per l'approvazione.

10.2 Se il presente regolamento è tradotto in altre lingue, il testo determinante è quello in lingua tedesca.

10.3 Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2009. Esso sostituisce quello del 1° gennaio 2006. Viene portato all'attenzione dell'autorità di vigilanza.

## Il Consiglio di fondazione

Richard Keller  
Presidente

Angelika Werner  
Vicepresidente